

**EMANUELE CUSA**

**IL DIRITTO DELLE BANCHE  
DI CREDITO COOPERATIVO  
TRA LEGGE E CONTRATTO**



**G. GIAPPICHELLI EDITORE**

*In copertina:*

gli occhiali di Friedrich Wilhelm Raiffeisen [Hamm, 30 marzo 1818 - Heddesdorf (oggi Neuwied), 11 marzo 1888] – l'ideatore del modello di banca da cui originano le banche di credito cooperativo italiane – sopra un suo manoscritto (foto Raiffeisenverband Südtirol Genossenschaft).

© Copyright 2013 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO  
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX: 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-348-7634-3

*Stampa:* Stampatre s.r.l. – Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail [autorizzazioni@clearedi.org](mailto:autorizzazioni@clearedi.org) e sito web [www.clearedi.org](http://www.clearedi.org).

## INDICE-SOMMARIO

	<i>pag.</i>
<i>Introduzione</i>	1
 CAPITOLO PRIMO VIGILANZA E BENEFICI FISCALI  	
1. La vigilanza cooperativa	6
1.1. L'oggetto	7
1.2. Gli esecutori	8
1.3. Le sanzioni	10
2. Le banche di credito cooperativo sono cooperative a mutualità prevalente di diritto	12
3. Le banche di credito cooperativo sono cooperative con una particolare funzione sociale	15
 CAPITOLO SECONDO ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA  	
1. Le fonti normative	18
2. La banca di credito cooperativo deve essere una coop-s.p.a.	19
3. La banca di credito cooperativo deve avere (normalmente) solo soci cooperatori	20
4. La denominazione sociale	21
5. La rappresentazione delle partecipazioni sociali	22
6. Il valore nominale dell'azione	22
6.1. La necessaria indicazione espressa	23
6.2. La possibile determinazione variabile	23
6.3. Valori minimo e massimo	25
7. Conferimenti e capitale sociale	26
8. La riserva legale	29
9. Il patrimonio di vigilanza individuale	29
10. Gli aumenti del capitale sociale	31
10.1. L'aumento reale	31
10.2. L'aumento nominale	34

	<i>pag.</i>
11. L'organizzazione societaria della banca	36
11.1. L'assemblea dei soci	38
11.1.1. Il procedimento assembleare	38
11.1.2. Le competenze	41
11.1.3. Democrazia cooperativa e sistema dualistico	42
11.2. Il collegio dei probiviri	44
11.3. Il sistema tradizionale di amministrazione e controllo	45
11.3.1. Il consiglio di amministrazione	45
11.3.2. Il collegio sindacale e il revisore contabile	49
11.4. Il sistema dualistico di amministrazione e controllo	51
11.4.1. La funzione di supervisione strategica	53
11.4.2. Il consiglio di sorveglianza	56
11.4.2.1. I requisiti dei consiglieri e i comitati interni	56
11.4.2.2. Le competenze	57
11.4.3. Il consiglio di gestione	58
11.4.3.1. I requisiti dei consiglieri	58
11.4.3.2. Le competenze	60
11.5. Il passaggio dal sistema tradizionale a quello dualistico	61

### CAPITOLO TERZO

#### LOCALISMO, DIRITTI E PARTECIPAZIONI SOCIALI

1. La zona di competenza territoriale	63
2. La compagine sociale minima	65
3. I requisiti per essere socio	66
4. I diritti sociali	68
5. Il necessario carattere aperto della banca	70
6. Il valore nominale della partecipazione sociale	74
7. Il sovrapprezzo delle azioni	75
8. La circolazione delle azioni	77
9. Le azioni sono prodotti finanziari	80

### CAPITOLO QUARTO

#### MUTUALITÀ, STATUTO E RETE TRA BANCHE

1. Le attività esercitabili	83
2. Lo scopo mutualistico	84
2.1. Il diritto bancario	84
2.1.1. Il credito ai soci	85
2.1.2. Il credito nella zona di competenza territoriale	88
2.2. Il diritto della vigilanza cooperativa	89
2.3. Il diritto contrattuale	91

	<i>pag.</i>
3. Lo statuto	93
3.1. Aspetti peculiari	93
3.2. Lo statuto tipo	94
4. La rete delle banche di credito cooperativo	96

#### CAPITOLO QUINTO OPERAZIONI STRAORDINARIE

1. La fusione e la scissione	101
1.1. La disciplina	103
1.1.1. L'autorizzazione della Banca d'Italia	103
1.1.2. Il procedimento interno alla banca di credito cooperativo	105
2. Le altre operazioni straordinarie	107

#### CAPITOLO SESTO DESTINAZIONE DEGLI UTILI

1. Le destinazioni obbligatorie degli utili	111
2. Le destinazioni facoltative degli utili	112
2.1. La rivalutazione delle azioni	112
2.2. L'assegnazione a riserva	113
2.3. I dividendi	113
2.4. I ristorni	115
2.5. La destinazione «a fini di beneficenza o mutualità»	119

#### APPENDICE

Lo statuto tipo delle banche di credito cooperativo, predisposto dalla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane e approvato dalla Banca d'Italia	121
--	-----

## INTRODUZIONE

1. Il diritto delle banche di credito cooperativo è complesso sia quando esso le regola come *cooperative*, sia quando esso le regola come *imprenditori*.

La disciplina legale delle banche di credito cooperativo considerate come cooperative speciali è peculiarmente composta dal diritto costituzionale, dal diritto tributario e, naturalmente, dal diritto societario.

Di contro, la disciplina legale delle banche di credito cooperativo considerate come imprenditori è perlopiù coincidente con quella delle altre banche.

2. Oggetto del presente libro è la disciplina delle banche di credito cooperativo considerate come cooperative speciali.

L'indicata disciplina – come può facilmente desumersi dalla struttura della pubblicazione qui introdotta – ha come principale fonte legale gli artt. 28-37 e 150-150-*bis* d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB). Le norme appena ricordate, ribaltando la presunzione di incompatibilità di cui all'art. 2520, 1° co., c.c., chiariscono inoltre quale disciplina civilistica di due tipi societari (cooperativa e società per azioni) integri il diritto delle banche di credito cooperativo.

Questa disciplina legale è attuata da molti (e spesso complessi) regolamenti delle autorità di vigilanza (*in primis*, della Banca d'Italia), dei quali terrò conto limitatamente al loro impatto sulla struttura societaria delle banche in parola.

Oltreché per le esposte regole eteronome, le banche di credito cooperativo – oggi un po' meno di quattrocento – si assomigliano molto anche per le loro regole autonome (cioè datesi esercitando l'autonomia contrattuale).

La somiglianza delle regole autonome tra le banche di credito cooperativo dipende certamente dalla capacità della loro rete di produrre normative efficaci per i relativi nodi, evitando così alle singole banche di sopportare i costi transattivi necessari per individuare la disciplina negoziale a loro più confacente e soprattutto conforme con la torrenziale produzione di regole eteronome. Se poi le banche di credito cooperativo intendono adottare la disciplina contenuta nel loro statuto tipo, predisposto dalla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane e approvato dalla Banca d'Italia, tale adozione è perfino incentivata legalmente; il che ha certamente contribuito ad aumentare il grado di uniformità degli statuti delle banche di credito cooperativo.

Ma, allora, la reale organizzazione societaria di una banca di credito cooperativo può essere conosciuta solo se si combina la legge con lo statuto tipo di questa tipologia

di banca. È spiegata così la ragione che mi ha portato ad includere in questo volume il testo completo di tale statuto tipo.

3. Le banche di credito cooperativo (come recentemente affermato dalle stesse istituzioni dell'Unione europea) sono da considerarsi come piccole o medie imprese bancarie.

La dimensione delle loro attività, combinata con il loro carattere cooperativo (e pertanto con il loro naturale profilo intercooperativo), ha comportato che esse si sono sempre più reciprocamente coordinate (ma non gerarchicamente controllate) attraverso una serie di legami giuridici, articolati su più livelli e perseguiti diversi scopi sinergici (da quelli associativi e promozionali a quelli più schiettamente imprenditoriali).

Attualmente questo coordinamento costituisce nel nostro Paese la più importante rete di imprese bancarie, essendo essa costituita dalla maggioranza numerica delle banche italiane. Questa rete – corrispondente, a livello nazionale, al Sistema del Credito Cooperativo – offre vari servizi alle banche aderenti in una logica principalmente consortile, mediante una serie di enti costituiti in varie forme (tra cui si annoverano il consorzio con attività esterna, l'associazione non riconosciuta, la cooperativa a mutualità prevalente, la s.p.a. e la s.r.l.).

4. Le banche di credito cooperativo, nella loro veste di cooperative di diritto speciale, sono regolate nella Costituzione non solo (come le altre banche) dall'art. 47, ma anche (solo loro, essendo difformi dal paradigma costituzionale le banche popolari, l'altro modello cooperativo di esercizio dell'attività bancaria) dal primo comma dell'art. 45, il quale riconosce «funzione sociale» alla «cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata».

Le banche di credito cooperativo rientrano nel predetto paradigma costituzionale, poiché il legislatore ordinario le ha concepite come necessarie «cooperative costituzionalmente riconosciute» (sintagma corrispondente a quello contenuto nell'art. 5, legge 3 ottobre 2001, n. 366, con il quale il Parlamento delegò il Governo a riformare interamente la disciplina civilistica delle cooperative, come poi avvenne con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), ovvero come «cooperative a mutualità prevalente» (sintagma corrispondente a quello contenuto negli artt. 2512 ss. c.c.) di diritto.

Se le banche di credito cooperativo sono (anzi, devono essere) conformi con l'art. 45, 1° co., c.c., allora il legislatore ordinario deve promuoverle e favorirle «con i mezzi più idonei» (art. 45, 1° co., Cost.). Tra questi mezzi spicca da più di sessant'anni il diritto tributario (oggi corrispondente a quello speciale delle cooperative a mutualità prevalente).

5. I tratti peculiari delle banche di credito cooperativo sono costantemente sottoposti ad un'articolata vigilanza amministrativa. Tale vigilanza attua l'art. 45, 1° co., Cost., là dove prevede che la legge «assicura, con gli opportuni controlli, il carattere [di mutualità] e le finalità [non di speculazione privata]» delle cooperative costituzionalmente riconosciute.

Questi due requisiti costituzionali sono stati declinati dal legislatore ordinario, imponendo a qualsiasi banca di credito cooperativo il rispetto contemporaneo delle seguenti cinque caratteristiche strutturali e funzionali: l'esercizio del credito prevalentemente con i soci; il possibile perseguimento dello scopo lucrativo, ma in modo assai limitato; una non chiusura all'ingresso di nuovi soci; un stretto legame dei soci e dell'attività sociale con uno specifico territorio delimitato statutariamente (la zona di competenza territoriale); una reale democrazia cooperativa.

Le banche di credito cooperativo, stante la loro imperativa disciplina come cooperative speciali, probabilmente integrano il modello di cooperativa vera enunciato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sua sentenza dell'8 settembre 2011; ne deriva che le misure promozionali riservate dallo Stato italiano alle predette banche, se rispettose del principio di proporzionalità, non dovrebbero integrare la fattispecie di aiuto di Stato di cui all'art. 107, par. 1, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. La funzione sociale delle banche di credito cooperativo, imposta dalla legge, è rafforzata contrattualmente dagli istituti che hanno adottato e osservano con costanza e fantasia una previsione statutaria conforme con l'art. 2 dello statuto tipo delle banche di credito cooperativo.

Questo articolo precisa tra l'altro che le banche in parola non solo si ispirano «ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata» (vincolo statutario ripetitivo di quello legale, come sopra illustrato), ma agiscono anche «in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo» (la quale prevede, tra l'altro, che «il Credito Cooperativo promuove la partecipazione al proprio interno e in particolare quella dei soci alla vita cooperativa»), cercando di rendere «effettivi forme adeguate di democrazia economico-finanziaria e lo scambio mutualistico tra i soci». Quest'ultimo scambio – come chiarisce sempre il citato art. 2 – deve avere per oggetto prestazioni di natura bancaria (capaci di diffondere un uso etico del denaro, ossia promuovendo «lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera» la banca), ma può avere (come non di rado accade) per oggetto, di norma indirettamente (ossia mediante soggetti promossi e/o finanziati dalla banca), anche prestazioni di natura non bancaria, capaci di migliorare le «condizioni morali, culturali ed economiche» dei soci.